

N. 03971/2009 REG.SEN.

N. 01151/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1151 del 2009, proposto da:
Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti,
rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo Saporito, con domicilio eletto presso
Guglielmo Saporito in Milano, c/o Segreteria Tar;

contro

Comune di Lacchiarella, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Mariotti, con
domicilio eletto presso Giovanni Mariotti in Milano, largo Schuster, 1;

*per l'annullamento**previa sospensione dell'efficacia,*

- dei provvedimenti del Comune di Lacchiarella in materia di pianificazione urbanistica,
con i quali si esclude il commercio al dettaglio nella zona B/T del centro commerciale
"Il Girasole", situato in località Cascina Coriasco, ed in particolare:

a. della delibera di Consiglio Comunale 29.7.2008 n. 30, avente ad oggetto l'adozione di
variante al PRG, unitamente agli atti elencati in tale delibera, ancorché non conosciuti;

b. della delibera del Commissario Prefettizio, nell'esercizio delle funzioni di Consiglio
Comunale, del 5.2.2009 n. 4, con la quale si respingono le osservazioni e si conclude il
procedimento di variante alle NTA iniziato con la predetta delibera consiliare n.
30/2008;

c. di pareri e proposte ed atti di controllo che comunque conducano ai provvedimenti
innanzi indicati sub a. e b., comprese relazioni tecniche, istruttorie ed atti di controllo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lacchiarella;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi alla camera di consiglio del 5 Giugno 2009, relatore la dott.ssa Silvana Bini, i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto che il ricorso in epigrafe si presenta manifestamente fondato e può quindi essere deciso con sentenza in forma semplificata;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei geometri liberi professionisti, in qualità di proprietaria di 5 lotti ubicati nel Centro Commerciale Il Girasole, sito nel Comune di Lacchiarella, ha impugnato i provvedimenti comunali di variante al PRG, ex art 2 L.R. 23/97, con cui viene stabilito che nel suddetto centro commerciale non può essere svolto il commercio al dettaglio, ma solo quello all'ingrosso.

Avverso gli atti impugnati sono state articolate le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione L.R. 23/97; contraddittorietà con il PRG; violazione della procedura semplificata prevista dalla L.R.1/2001 e 12/2005; incompetenza del Comune in danno della Provincia e degli organi cui spetta la pianificazione commerciale e territoriale; eccesso di potere per errore dei presupposti, difetto di motivazione, di interesse pubblico, sviamento di potere (per ostilità verso insediamenti di diverse etnie), violazione dei principi costituzionali di libertà di iniziativa economica e difetto di motivazione, non avendo l'Amministrazione indicato i motivi a sostegno della scelta, che tra l'altro, coinvolge anche le funzioni di pianificazione commerciale proprie della Provincia;

2) violazione dell'art 2 c. 2 lett. I della L.R. 23/97 ed eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento e difetto di motivazione, non trattandosi di una semplice specificazione della normativa;

3) errore nei presupposti, disparità di trattamento, sviamento, difetto di motivazione.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione comunale intimata, sollevando l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 20 maggio 2009 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi, atteso che la genericità dei motivi che rende il ricorso inammissibile presuppone non solo che il ricorso non contenga un'esplicita indicazione dei vizi dedotti, ma che, complessivamente considerato, non evidenzia affatto elementi costitutivi della fattispecie, da cui discende la pretesa azionata. Nel caso di specie invece parte ricorrente ha dedotto una pluralità di vizi, precisando anche sotto quale profilo il vizio è stato dedotto, oltre ad indicare tutte le circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussiste.

Parimenti da respingere l'eccezione di inammissibilità dei motivi perché rivolti a censurare apprezzamenti di merito, in quanto, come noto, pur essendo la scelta pianificatoria caratterizzata da alta discrezionalità, può essere censurata sotto i profili dell'eccesso di potere per illogicità e irrazionalità, difetto di istruttoria, vizi articolati nel primo motivo di ricorso.

Le argomentazioni esposte proprio sotto questo profilo risultano ad avviso del Collegio condivisibili: se è indubbio che le scelte di ordine urbanistico sono caratterizzate da alta discrezionalità, è altrettanto vero che la scelta deve essere il risultato di uno studio della realtà territoriale e rappresentare le ragioni che hanno portato alla nuova disciplina.

Nel caso di specie l'Amministrazione ha operato nell'ambito della c.d. urbanistica commerciale: il Comune è ricorso ad uno strumento di pianificazione urbanistica per dare una regolamentazione commerciale di un centro di vendita, motivando la variante con ragioni di carattere commerciale.

Il rapporto tra pianificazione e attività commerciale è stato esaminato in una recente decisione di questa Sezione, in cui è stato affermato il principio in base al quale le due attività non possono considerarsi disgiunte, ma devono essere coordinate anche nella fase della programmazione e della pianificazione (sentenza n. 2993/2005).

Nel caso di specie tale principio pare essere stato violato: l'Amministrazione ha adottato una variante urbanista contenente una modifica della disciplina commerciale, senza tuttavia alcuna attività istruttoria in merito alla realtà commerciale né agli aspetti urbanistici connessi alla struttura di vendita oggetto della disposizione.

E' quindi fondato il primo motivo di ricorso, laddove si censurano i provvedimenti impugnati sotto il profilo dell'eccesso di potere per errore nei presupposti e carenza di istruttoria.

L'assenza di una completa analisi del territorio e delle esigenze commerciali emerge dalle ragioni poste nella motivazione della variante: nella descrizione sintetica si parla di "variante volta a risolvere le problematiche connesse al ricambio delle attività economiche presso il centro Girasole"; nella relazione, seppure venga inserito un paragrafo dedicato alle problematiche attuali (par. n 3), non vi è alcuna analisi specifica della situazione commerciale né degli aspetti urbanistici legati alla realtà del centro commerciale.

Una variante particolare che introduce una limitazione alla attività economica prima consentita, imponendo quindi una regolamentazione peggiorativa, necessita di una motivazione che rappresenti le ragioni commerciali e urbanistiche, che hanno indotto a detta scelta.

Per tali motivi il ricorso deve essere accolto.

In considerazione della natura della questione affrontata, il Collegio ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati, indicati in epigrafe sub a) e b).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 05/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

Silvia Cattaneo, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO